

DECRETO RILANCIO: LE NOVITA' PER L'ECOBONUS AL 110 PER CENTO

5 Luglio 2020



ROMA – Il Decreto Rilancio si avvia verso la conversione in legge, con data finale fissata per il 18 luglio. Sotto la supervisione della Commissione Bilancio è il superbonus del 110%, che interessa i lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici.

La prima novità introdotta riguarda il periodo di durata del beneficio. Esso spetta per le spese affrontate dal 1 luglio fino alla fine del 2021.

Tuttavia, è stata introdotta un'eccezione, ossia per gli edifici lacp ci saranno altri 6 mesi di tempo, arrivando fino alla metà del 2022. Il bonus sarà spendibile in 5 rate annuali di pari importo. Esso è stato esteso anche alla sostituzione delle caldaie. In questo caso, si deve trattare di immobili situati in Comuni montani non interessati da procedure di infrazione comunitaria, con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Inoltre, vi rientrano anche villette a schiera o singole case.

Qui, si aggiunge la possibilità di installare caldaie a biomassa nelle aree del paese non servite dal gas metano.

Sono previsti, inoltre, nuovi massimali di spesa nei condomini per il cappotto termico. Ciò vale anche per la sostituzione delle caldaie a condensazione con quelle a pompa di calore.

Inoltre, per l'isolamento termico dell'edificio, il beneficio spetta anche sulle superfici inclinate, in modo che a differenza di prima, si potrà intervenire sui tetti. Il limite di spesa degli interventi ammessi al bonus viene ora fissato in 50mila euro.

Esso vale per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che hanno ingresso indipendente o più accessi autonomi dall'esterno, come le villette a schiera. Invece, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari, il limite di spesa passa da 60mila euro a 40mila euro per unità abitativa. Limite di spesa che, però, scende a 30mila per unità immobiliare, nei condomini composti da più di 8 unità. Lavori in casa gratis con il superbonus al 110%. Impianti di climatizzazione e caldaie Sempre nell'ottica dei lavori in casa gratis con il superbonus al 110%, vediamo quali sono le altre novità.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e caldaie centralizzate a condensazione con quelle a pompa di calore, la detrazione del 110% si calcola così. Su un importo complessivo non superiore a 20mila euro ad unità immobiliare, per gli edifici fino a 8 unità. Su un importo non superiore a 15mila euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari, che compongono edifici con più di 8 appartamenti. Il superbonus viene riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto. Per le unità unifamiliari la sostituzione della caldaia dovrà essere ricompresa in un massimale di spesa pari a 30mila euro.

Sono ammessi all'agevolazione del 110% anche i lavori di demolizione e ricostruzione. Per quanto riguarda i beneficiari, il 110% di detrazione Irpef sarà spendibile su 2 unità immobiliari. Ciò significa che è ammessa anche la seconda casa. Tra le categorie beneficiarie vi sono il terzo settore e le Onlus, nonché le associazioni e le società sportive.

Non spetta, invece il superbonus per interventi su ville, castelli, case di lusso, né per immobili delle imprese turistiche e per le strutture alberghiere.

Resta la possibilità di avvalersi del bonus anche per l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Ciò, fino a un massimo di spesa non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Confermata l'agevolazione per l'installazione delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La condizione è che l'intervento sia eseguito unitamente a uno di quelli sul cappotto termico o per la sostituzione delle caldaie.